

DEPOSITATO

TRIBUNALE DI GENOVA
Depositato in Cancelleria

Genova,

19/6/17



IL CANCELLIERE
FRANCESCO PERUZZO

TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE LAVORO

MEMORIA DIFENSIVA

Nell'interesse del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal dott. Loris Azhar Perotti (C.F.: PRT LSZ 75H12 F205U), Dirigente dell'Ufficio II della Direzione Scolastica Regionale per la Liguria, Ambito Territoriale di Genova, legalmente domiciliato in Genova, Via Assarotti, 38 – tel. 010 8331218 e-mail: usp.ge@istruzione.it - uspge@postacert.istruzione.it

RESISTENTE

CONTRO

ZONNO Antonella, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Orecchia

RICORRENTE

PREMESSO

Con ricorso in riassunzione, notificato presso l'Avvocatura dello Stato di Genova in data 9/1/2017, la prof.ssa Antonella ZONNO, che ha partecipato alle operazioni di mobilità nazionale per l'anno scolastico 2016/2017, lamenta la mancata assegnazione nella Regione Puglia – Ambito provincia di Bari - essendosi vista superare da altri docenti in possesso di punteggio inferiore al suo ed il conseguente disposto trasferimento nell'Ambito Liguria 0004 - provincia di Genova – con assegnazione della sede di servizio presso l'Istituto Professionale "G. Caboto" di Chiavari, su posto di sostegno.

Avverso tale trasferimento, la docente ha presentato presso l'Ufficio di Segreteria di Conciliazione dell'Ambito Territoriale di Bari istanza per tentativo di conciliazione, a fronte del quale il MIUR non ha potuto formulare alcuna proposta di accordo. La stessa lamenta, pertanto, il mancato rispetto da parte del MIUR dei criteri relativi all'utilizzo delle graduatorie della mobilità del personale docente, con pregiudizio per la sua posizione.

In data 9/1/2017, la prof.ssa Zonno ha proposto ricorso avanti il Tribunale del Lavoro di Genova, ai fini dell'emissione di provvedimento in via d'urgenza. La domanda cautelare è stata respinta.

Con il presente atto si costituisce in giudizio il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria - impugnando e contestando quanto asserito e concluso in ricorso, eccependo come del tutto inammissibili e prive di fondamento le argomentazioni ivi proposte.

IN FATTO E IN DIRITTO

La ricorrente è stata assunta con contratto a tempo indeterminato su posto di sostegno in provincia di Bari, ai sensi della lettera c) comma 98 art. 1 della Legge n. 107/2015, con decorrenza giuridica 1/9/2015 ed economica 1/7/2016.

La ricorrente ha presentato domanda di mobilità presso l'Ambito Territoriale di Bari, ai fini dell'assegnazione della sede di servizio definitiva ed è stata destinata, all'esito delle relative operazioni, alla provincia di Genova.

In sede di presentazione della domanda di mobilità, ella aveva dichiarato di beneficiare della precedenza di cui all'art.13, comma, 1 punto VI del CCNI relativo alla mobilità per l'anno scolastico 2016/2017.

Il competente ufficio non ha, tuttavia, riconosciuto i benefici derivanti da tale precedenza, in quanto l'autocertificazione prodotta dalla docente non era accompagnata dalla dichiarazione del datore di lavoro del coniuge che attestasse che il trasferimento del dipendente, appartenente alle forze di polizia, fosse stato disposto d'ufficio.

La documentazione richiesta, prodotta successivamente dall'interessata, non è pervenuta in tempo utile per effettuare l'aggiornamento della condizione di preferenza nell'apposita area del sistema informativo del MIUR.

Erroneamente, la ricorrente afferma a pag. 8 del ricorso di avere prodotto certificazione attestante il servizio del coniuge Stano Raffaele nel termine di scadenza della domanda di mobilità; infatti, la domanda di mobilità scadeva in data 24/6/2016 e la certificazione è stata predisposta dal Corpo Forestale dello Stato Comando Regionale per la Puglia - Bari in data 19/7/2016 ed è pervenuta all'amministrazione il giorno 20/7/2016 (all.

1)

Il medesimo giorno sono state chiuse le aree del sistema informativo del MIUR ove si sarebbero dovute apportare eventuali rettifiche; di conseguenza, non è stato possibile tenere conto della certificazione prodotta.

L'Ambito Territoriale di Bari ha operato in conformità all'art.13, comma 1, punto VI del CCNI sulla mobilità (all. 2) ed ha effettuato il dovuto controllo sulle autocertificazioni, previsto dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000.

E' opportuno rammentare che l'intera operazione relativa alla mobilità dei docenti ha costituito esclusiva competenza dell'amministrazione centrale del MIUR, che ha gestito le operazioni di trasferimento del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017 su tutto il territorio nazionale, limitandosi ad applicare le disposizioni del CCNI dell' 8/4/2016, che disciplina la materia di cui si tratta.

Infatti, essendo stata l'intera procedura di mobilità a livello nazionale posta in essere solo ed esclusivamente dal MIUR, attraverso il proprio sistema informatico, in virtù di un algoritmo nello specifico predisposto, ulteriori determinazioni al riguardo non potevano che essere riservate al medesimo Ministero.

Detto algoritmo è stato frutto degli accordi intervenuti, anche con la partecipazione della componente sindacale, a seguito della stipula del Contratto Integrativo sulla mobilità, del quale rifletteva i contenuti.

Per l'effetto, i docenti neo assunti, i quali grazie al piano di assunzioni posto in atto nell'anno 2015 sono passati da uno stato di precariato ad essere dipendenti con contratto a tempo indeterminato hanno lasciato, in taluni casi, la propria regione consentendo, nel contempo, il rientro di coloro i quali avevano in passato lavorato fuori regione.

In ogni caso, il MIUR ha permesso agli interessati di poter fruire dell'istituto dell'assegnazione provvisoria fornendo loro, in tal modo, una valida alternativa per garantire la permanenza nei rispettivi ambiti regionali; di tale istituto ha beneficiato la ricorrente, con l'assegnazione provvisoria interprovinciale nella provincia di Bari.

A riprova del fatto che gli Ambiti Territoriali non hanno avuto alcuna possibilità d'intervento nella materia di cui si tratta - né ciò peraltro sarebbe stato possibile in considerazione del fatto che la mobilità in parola riguardava l'intero territorio nazionale - è opportuno tenere presente che il MIUR ha impartito apposite istruzioni riguardanti la trattazione delle istanze per tentativo di conciliazione eventualmente prodotte dai docenti che avessero ritenuto di essere stati erroneamente trasferiti.

Queste ultime istanze, da presentarsi agli Ambiti Territoriali che avevano trattato le domande di mobilità degli interessati, sarebbero state poi prese in esame dal MIUR, che ne avrebbe valutato la fondatezza.

Nel caso in cui il MIUR - avendo riscontrato un errore - le avesse ritenute fondate, avrebbe formulato una proposta conciliativa, finalizzata alla correzione del movimento, così ripristinando il diritto del docente al posto richiesto, sulla base del proprio punteggio.

Nell'ambito di tale procedura, comunque, gli unici incombenti posti a carico degli Uffici Territoriali del MIUR è consistita nell'onere di rendere nota la proposta conciliativa eventualmente formulata dall'amministrazione centrale e, qualora essa fosse stata accettata dalla controparte, quello di redigere il relativo verbale di avvenuta conciliazione.

In ogni caso, non sembra superfluo sottolineare, a questo punto, che la Legge n. 107/2015, al comma 100, riferendosi ai docenti aspiranti al piano

straordinario di immissioni in ruolo, recita testualmente "...esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale".

La norma in questione, dunque, è chiara riguardo all'eventualità di una assegnazione dei docenti partecipanti al piano di assunzioni in sedi lontane dalla propria residenza, tanto è vero che moltissimi docenti precari hanno preferito non presentare domanda, pur di non correre tale rischio.

La ricorrente, quindi, non può dolersi dell'esito di una mobilità alla quale aveva espressamente acconsentito, con tutte le conseguenze del caso, in funzione dei possibili disagi derivanti dall'assegnazione ad una sede distante dalla sua residenza.

E' comunque un dato di fatto che la ricorrente esprima le proprie doglianze in forma alquanto generica; e questa genericità, quindi, si traduce in incertezza della ricorrente sotto il profilo probatorio che, infatti, la porta a non indicare la sede in cui avrebbe dovuto essere assegnata e quale concorrente avrebbe dovuto cedere il posto in suo favore. E tanto giustifica l'eccezione di indeterminatezza e genericità del ricorso in esame. Infatti, la ricorrente ha censurato la condotta dell'amministrazione ma non si è premurata di allegare l'identità del candidato asseritamente favorito a suo discapito, la sua collocazione nella graduatoria relativa alla mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, né la concreta possibilità di ottenere l'assegnazione della sede di servizio nell'ambito territoriale richiesto.

Da quanto sopra precisato, si evince l'insussistenza del diritto della ricorrente al richiesto trasferimento nella provincia di Bari.

Al riguardo, la stessa neppure ha dimostrato che tutti i docenti citati quali controinteressati, per contro, non avevano diritto ad una sede in provincia di Bari.

Per tutto quanto sopra premesso, l'amministrazione come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia codesto Ill.mo Tribunale respingere la domanda proposta dalla parte ricorrente, perché infondata.


Si allegano:

1. Certificazione servizio sig. Stano
2. Stralcio art. 13 CCNI 8/4/2016

Genova, 16 giugno 2017

IL DIRIGENTE

Loris Azhar Perotti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Loris Azhar Perotti', written over the printed name.